



Regione Lombardia

**Schema di
CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI AL
SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE (SFR)**

CIG:

Luglio 2026

Repertorio n. ____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE (SFR)

CIG :

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata "**Regione**" in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, nella persona di _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Trasporti e Mobilità sostenibile, presso la sede della Regione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. _____

E

_____ (di seguito denominata o "**Impresa Affidataria**" o "**IA**" con sede legale in Via _____ n. ____ CAP _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata da _____, nata a _____ il _____, nella sua qualità di _____, come risulta dal certificato n. _____ della C.C.I.A.A. di _____ in data _____ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

Premesso che:

1. In data _____ la Regione Lombardia ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico automobilistici integrativi al servizio ferroviario regionale (SFR).
2. Il contesto normativo è rappresentato dalle seguenti principali fonti di riferimento:
 - a. Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

- b. Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato ed integrato dal regolamento UE n. 2338/2016.
- c. Comunicazione della Commissione UE n. 2014/C 92/01 sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento CE n. 1370/2007.
- d. Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 2, comma 461, fissa le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.
- e. Decreto Legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", articolo 34-octies "Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale".
- f. Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".
- g. Regolamento regionale 6 giugno 2014 n. 4 "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 L.R. n. 6/2012)".
- h. Decreto Legge n. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e s.m.i.
- i. Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018 n. 157 "Determinazione dei costi standard unitari dei servizi di trasporto pubblico".
- j. Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione).
- k. Decreto Legislativo n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
- l. Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- m. Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti pertinenti per oggetto, tra cui in particolare:
 - 48/2017 Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n.201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto- legge n. 1/2012;

- 154/2019 Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica;
 - n. 53/2024 la quale stabilisce nuove condizioni minime di qualità dei servizi di TPL di passeggeri su strada oggetto di OSP;
 - n. 64/2024 a conclusione del procedimento di revisione della delibera n. 154/2019;
 - n. 177/2024 la quale prevede la revisione e la conclusione del procedimento della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia;
 - n. 30/2026 Determinazione annuale del margine di utile ragionevole per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada, di cui alla delibera n. 154/2019.
3. Con Determinazione n. _____ del _____ la gara suddetta è stata aggiudicata alle condizioni di cui al presente Contratto di servizio e ai documenti di gara nonché all'offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario.
 4. Le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e del D.Lgs. 36/2023.
 5. Al fine del raggiungimento della sostenibilità economico - finanziaria, l'Impresa Affidataria ha predisposto oltre all'offerta di gara, un Piano Economico Finanziario di gara ("PEF di Gara") nel rispetto delle Linee Guida per la redazione del PEF allegato alla documentazione di gara.
 6. L'Impresa Affidataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
 7. Regione ha individuato l'aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023.

8. Relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, risultano ultimate le verifiche in capo all'Impresa Affidataria *[ovvero: avendo ritenuto di dover addivenire alla sottoscrizione del contratto, si procede alla stipula seppur in attesa del rilascio da parte della Prefettura della documentazione antimafia, ma restando inteso che l'esito negativo del provvedimento costituirà condizione risolutiva del contratto]*.
9. L'Impresa Affidataria ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, come stabilito nel disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
10. L'Impresa Affidataria ha altresì prodotto il Piano d'intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza, il Piano di contolleria e contrasto all'evasione tariffaria, l'Accordo Quadro tra Regione, Trenord e Impresa Affidataria sottoscritto, le Condizioni generali di trasporto, documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
11. E' trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023 (cd. *stand still*), senza che siano pendenti ricorsi.
12. In sede di offerta l'Impresa Affidataria ha accettato ogni clausola presente negli atti di gara, ivi incluso lo schema del presente Contratto di servizio.
13. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
14. Si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa Affidataria e dei subappaltatori tramite DURC On Line n. prot. INAIL/INPS _____ del _____, con scadenza validità al _____.
15. L'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento troverà copertura finanziaria con fondi regionali.
16. Si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata, mediante convocazione trasmessa con _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue

ART. 1 - CONTENUTO E ALLEGATI

ART. 1 - CONTENUTO E ALLEGATI	6
ART. 2 - PREMESSE	8
ART. 3 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	8
ART. 4 - OGGETTO	14
ART. 5 - DURATA	15
ART. 6 - PROROGA.....	15
ART. 7 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO	15
ART. 8 - MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO O SOPPRESSIONI.....	18
ART. 9 - SCIOPERO E INTERRUZIONI	20
ART. 10 - MODIFICHE PERMANENTI	21
ART. 11 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E COMPENSAZIONI ECONOMICHE	21
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23
ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO	26
ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE	28
ART. 15 - PARCO MEZZI.....	29
ART. 16 - DEPOSITI E CUSTODIA VEICOLI	30
ART. 17 - PALINE DI FERMATA, FERMATE E PERCORSI	30
ART. 18 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE	31
ART. 19 - TRASPARENZA, PIANO DI ACCESSO AL DATO E CARTA DEI SERVIZI.....	32
ART. 20 - QUALITÀ DEL SERVIZIO	34
ART. 21 - RECLAMI.....	36
ART. 22 - VERIFICHE DELLA FORNITURA	37
ART. 23 - SISTEMA DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO.....	38
ART. 24 - PENALI.....	40
ART. 25 - VERIFICA ORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO	42
ART. 26 - COMITATO TECNICO DI GESTIONE	44
ART. 27 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE	45
ART. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SUBENTRO	46
ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	47
ART. 30 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	48
ART. 31 - VIGILANZA.....	49
ART. 32 - SUBAPPALTO.....	50
ART. 33 - RESPONSABILITA' FISCALE	51

ART. 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	52
ART. 35 - ESECUZIONE IN DANNO.....	52
ART. 36 - RECESSO.....	52
ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	53
ART. 38 - TRASPARENZA.....	54
ART. 39 - RISERVATEZZA.....	54
ART. 40 - REFERENTE DEL CONTRATTO	56
ART. 41 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO	56
ART. 42 - INFORMATIVA IN TEMA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
ART. 43 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	57
ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO	58
ART. 45 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	59
ART. 46 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	59
ART. 47 - FORMA DEL CONTRATTO.....	60

Vengono allegati al presente Contratto di servizio, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, con valore di patto tra le Parti, i seguenti documenti:

Allegato 1	Programma di esercizio
Allegato 2	Piano di accesso al dato
Allegato 3	Accordo Quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al Servizio Ferroviario Regionale tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord
Allegato 4	Matrice dei Rischi
Allegato 5	Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali
Allegato 6	Fermate del servizio
Allegato 7	Percorsi del servizio
Allegato 8	Piano Economico Finanziario (PEF) e KPI
Allegato 9	Personale addetto al Servizio, distinto per qualifica e mansione
Allegato 10	Impianti di rimessaggio dei mezzi adibiti al servizio
Allegato 11	Parco mezzi adibito al servizio

Allegato 12	Piano d'intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza
Allegato 13	Piano di contolleria e contrasto all'evasione tariffaria
Allegato 14	Garanzia definitiva
Allegato 15	Polizze assicurative
Allegato 16	Piano di formazione del personale
Allegato 17	Condizioni generali di trasporto
Allegato 18	Carta dei Servizi
Allegato 19	Piano operativo per l'accessibilità (entro 12 mesi)
Allegato 20	Piano operativo di sicurezza e assistenza (entro 12 mesi)

ART. 2 - PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio e hanno valore di patto tra le Parti.

ART. 3 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

2. Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni e acronimi:
 - 1) "Ambito di servizio pubblico" o, in breve, "Ambito": l'insieme dei servizi di trasporto pubblico di persone, di linea e non di linea, resi con diverse modalità che il soggetto competente individua, anche in assenza di compensazione degli operatori, per soddisfare obblighi di servizio pubblico ed esigenze essenziali di mobilità dei cittadini.
 - 2) "Arco di servizio": periodo di tempo delimitato dagli orari di effettuazione della prima e dell'ultima corsa.
 - 3) "Autorità di Regolazione dei Trasporti" o in breve: "Autorità" oppure "ART".
 - 4) "AVM": "Automatic Vehicle Monitoring" ovvero il sistema di bordo per il monitoraggio dei veicoli adibiti al servizio TPL.

- 5) “Bacino di mobilità” o, in breve, “Bacino”: l’area territoriale di riferimento per la definizione dell’ambito che viene individuato dai soggetti competenti con gli atti di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui agli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 422/1997.
- 6) “Beni acquisiti tramite finanziamento pubblico”: sono i beni strumentali per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico acquistati tramite risorse pubbliche: sono compresi sia i beni finanziati in conto impianti, sia quelli finanziati in conto esercizio (per i quali il corrispettivo contrattuale tiene conto dell’obbligo per l’Impresa Affidataria di acquisto / sostituzione di materiale rotabile o di acquisto / realizzazione di infrastrutture).
- 7) “Bus*km”: è l’indicatore utilizzato per misurare la produzione del servizio, calcolato come somma delle corse, ciascuna moltiplicata per i km di distanza percorsa.
- 8) “Carta della qualità dei servizi” in breve “Carta”: è il documento con il quale l’Impresa Affidataria assume una pluralità di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, specificando in particolare le modalità di erogazione, gli standard di qualità e le informazioni agli utenti sulle prestazioni raggiunte e sulle tutele previste, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 e alle disposizioni regionali vigenti in materia, ove presenti.
- 9) “Capitale investito netto”, in breve “CIN”: è il capitale apportato dall’Impresa Affidataria, esclusivamente destinato all’esercizio dei servizi oggetto di affidamento, rilevante ai fini del calcolo dell’utile ragionevole. Il CIN è la risultanza della somma algebrica dell’importo dell’“attivo immobilizzato netto e il capitale circolante detratte tutte le passività non onerose” (cfr. Allegato 2 al D.M. 157/2018).
- 10) “Conto Economico Regolatorio” in breve “CER”: è il Conto Economico che rendiconta le attività svolte in regime di OSP oggetto di un Contratto di servizio, allocate al Contratto stesso secondo criteri e schemi definiti da normativa ART ed in coerenza con il bilancio di esercizio.
- 11) “Coefficiente di copertura dei costi”: è il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, come definito dall’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

- 12) “Condizioni minime di qualità”, in breve “CMQ”: prestazioni minime definite dal contratto e dai suoi allegati, tenuto conto di quanto disposto dalla regolazione ART n. 53/2024, aventi natura di oneri di servizio pubblico (OSP) e misurate attraverso indicatori e livelli quali-quantitativi dei servizi di trasporto passeggeri oggetto di affidamento.
- 13) “Contratti di service”: contratti in forza dei quali viene affidato da parte dell’appaltatore lo svolgimento di attività a soggetti terzi.
- 14) Contratto di servizio, abbreviato in “CdS”: il presente Contratto di servizio, redatto in aderenza allo schema definito dall’ART nell’annesso 2 all’allegato “A” alla Delibera n. 154/2019, come emendata dalle delibere n. 113/2021, n. 64/2024 e n. 177/2024 e secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, dal D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 19 del D.Lgs. n. 422/1997.
- 15) “Corrispettivo contrattuale”, in breve “corrispettivo”: la compensazione erogata dalla Regione all’Impresa Affidataria per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
- 16) “Corsa”: servizio di trasporto passeggeri effettuato secondo parametri predefiniti inerenti al percorso, agli orari di partenza e di arrivo e alle fermate intermedie.
- 17) “Domanda rilevante”: è la domanda di spostamento che si esprime nelle fasce pendolari.
- 18) “Effetti positivi di rete indotti”: effetti finanziari positivi derivanti dallo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico (OSP).
- 19) “EBIT Margin”: modalità di calcolo del ragionevole margine di utile disciplinato dalla Misura n. 17 della Delibera ART n. 154/2019 e s.m.i. e fissato nell’ambito del PEFS del presente affidamento al 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, ai sensi della predetta Misura n. 17;
- 20) “Fasce pendolari”: sono le fasce orarie (e i bus corrispondenti) individuate dall’intervallo temporale 06:00 – 09:00 (con riferimento all’orario di arrivo nelle stazioni di destinazione) e 17:00 – 20:00 (con riferimento all’orario di partenza dalle stazioni di origine) nelle giornate dal lunedì al venerdì.
- 21) “Fattori di qualità”: sono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell’utente ed utilizzati nel Contratto per definire le CMQ.
- 22) “Gestore Uscente”: in breve in GU.

- 23) “Gross Cost”: tipologia di contratto che prevede la remunerazione del gestore in base al costo stimato, senza possibilità per il gestore di trattenere i ricavi derivanti dalla gestione del servizio e dalla vendita dei titoli di viaggio all’utenza.
- 24) “Key Performance Indicator”, in breve “KPI”: è l’indicatore chiave di prestazione, che monitora l’andamento di un processo aziendale e che costituisce un termine di riferimento per individuare gli obiettivi di efficacia ed efficienza.
- 25) “Impresa di TPL”: è l’operatore economico singolo o aggregato, di diritto pubblico o privato, avente nel proprio oggetto sociale la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e relativi servizi accessori e di supporto, in possesso dei titoli autorizzatori e degli altri requisiti professionali richiesti dalla legge.
- 26) “Impresa Affidataria”: è l’aggiudicatario della gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto.
- 27) “Indicatori di qualità”: sono le variabili quantitative o i parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.
- 28) “Linea”: è l’insieme di corse contraddistinte da un codice identificativo e caratterizzate da omogeneità dal punto di vista funzionale e commerciale.
- 29) “Margine di utile ragionevole”: tasso di remunerazione del CIN, come definito dal punto 6 dell’Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dalle deliberazioni dell’Autorità per i diversi modi di trasporto, applicabile a tutte le modalità di affidamento per quantificare il guadagno spettante all’Impresa Affidataria senza che si abbia sovra-compensazione.
- 30) “Materiale rotabile”: sono i mezzi di qualsiasi tipo e trazione utilizzati per trasportare persone ai fini dell’erogazione dei servizi oggetto del Contratto, ivi compresi i ricambi di prima scorta tecnica e altre dotazioni patrimoniali strettamente pertinenti allo stesso trasporto.
- 31) “Matrice dei Rischi”: è il documento allegato al Contratto in cui sono definiti ed allocati i rischi tra ciascuna delle Parti e che costituisce obbligo contrattuale.
- 32) “Obblighi di Servizio Pubblico” in breve “OSP” come definito dal regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 2, lett. e): è “l’obbligo di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale, nel rispetto di condizioni minime, che un

operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso”.

- 33) “Orario di servizio”: è costituito dai dati che definiscono tutti i movimenti programmati del materiale rotabile in servizio e fuori servizio in un determinato periodo di validità.
- 34) “Parti”: sono i soggetti, Regione e _____, che assumono reciproci impegni mediante la stipula del Contratto in attuazione delle obbligazioni derivanti dalla procedura di affidamento dei servizi di TPL.
- 35) “Periodicità”: sono i giorni e mesi dell’anno in cui una specifica corsa viene effettuata.
- 36) “Periodo regolatorio”: è il periodo interno al tempo di vigenza del Contratto, di durata compresa tra 3 e 5 anni, ove vengono fissati gli obiettivi di efficacia ed efficienza e al termine del quale si effettua la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e del raggiungimento dei predetti obiettivi.
- 37) “Persona con disabilità e Persone a mobilità ridotta” in breve PMR: è una qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.
- 38) “Piano di accesso al dato”, in breve “PAD”: è il documento (di cui alla Misura 4 dell’Allegato A alla delibera ART n. 53/2024) definito da Regione e facente parte della documentazione di gara, concernente almeno i seguenti elementi: a) l’insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità di Regione; b) la modalità di rilevazione del dato; c) la modalità di accesso al dato da parte di terzi; d) il fornitore del dato.
- 39) “Programma regionale della mobilità e dei trasporti” in breve “PRMT”: è il programma definito all’art.10 della L.R. n. 6/2012 che configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.
- 40) “Piano Economico-Finanziario di gara”, in breve “PEF Gara”: è il documento di programmazione della gestione, che contiene lo sviluppo temporale di dati e indicatori

economici, patrimoniali e finanziari nel periodo di vigenza contrattuale, presentato dal concorrente con l'offerta.

- 41) "Piano Economico-Finanziario Consuntivo", in breve "PEF Consuntivo": è il documento redatto dall'Impresa Affidataria al termine di ciascun periodo regolatorio al fine di verificare l'equilibrio economico-finanziario, attraverso il confronto tra il PEF del CdS iniziale o del precedente periodo; allo scopo, il PEF Consuntivo contiene i dati rilevati a consuntivo per i periodi passati e previsionali aggiornati per i restanti periodi.
- 42) "Portatore di interesse" o anche "stakeholder": è il soggetto, anche collettivo, interessato, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento e ai risultati del servizio di TPL.
- 43) "Programma di esercizio" in breve "PdE": è l'elenco delle corse previste che l'Impresa Affidataria deve produrre secondo il Contratto, ciascuna con gli attributi tecnici e commerciali indicati in allegato al Contratto, conformi alle specifiche tecniche dell'offerta aggiudicataria.
- 44) "Qualità attesa": è il livello di qualità esplicitamente o implicitamente richiesto dal cliente (aspettative).
- 45) "Qualità erogata": è il livello di qualità ottenuto, come rilevabile mediante misurazioni obiettive.
- 46) "Qualità percepita": è costituita dalla valutazione soggettiva dei passeggeri sulla qualità dei servizi erogati dall'Impresa Affidataria.
- 47) "Relazione di Affidamento" in breve "RdA": è il documento di cui alla misura 2 della Delibera ART 154/2019, in cui Regione descrive gli esiti della procedura di consultazione, i criteri adottati per definire il PEF simulato, le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo, nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni.
- 48) "Reti, impianti e infrastrutture": sono i beni strumentali impiegati per l'effettuazione del servizio quali, a titolo esemplificativo: le fermate, le officine, i depositi, gli impianti di rifornimento e i sistemi tecnologici di controllo per la sicurezza che insistono sulle predette reti, nonché gli impianti e le infrastrutture.
- 49) "Regione Lombardia": in breve Regione.

50) "Servizio Ferroviario Regionale": in breve "SFR".

51) "Servizi di trasporto pubblico regionale e locale": sono i servizi "di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa" (cfr. art. 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati su strada (inclusi filobus, tram e metropolitane) e per ferrovia, in ambito locale (urbano, suburbano, extraurbano) e/o regionale.

52) "Trasporto pubblico locale": in breve "TPL".

53) "Utenti": sono i destinatari dei servizi di trasporto pubblico oggetto del Contratto.

54) "Valore contrattuale": è la remunerazione totale, al netto dell'IVA, percepita dall'Impresa Affidataria per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

ART. 4 - OGGETTO

1. Il presente Contratto regola lo svolgimento, in regime di Gross Cost, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici integrativi al SFR come meglio dettagliati nel Programma di Esercizio (allegato 1). Il Programma di esercizio predisposto da Regione è integrato con l'eventuale offerta aggiuntiva dell'Impresa Affidataria. I servizi "flessibili opzionali" contemplati nel Programma di esercizio saranno attivati e formeranno oggetto del presente Contratto soltanto laddove Regione ne richieda espressamente l'attivazione nei termini e con le modalità previste dal Capitolato.
2. Con la stipula del Contratto l'Impresa Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il servizio, nella misura richiesta e alle condizioni previste dal Contratto come meglio specificato nei successivi articoli.
3. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al Programma di esercizio nei termini disciplinati dal presente Contratto e all'interno del Capitolato.

ART. 5 - DURATA

1. In conformità all'art. 4 del Regolamento CE 1370/2007, il presente Contratto di servizio ha durata di 65 (sessantacinque) mesi, a decorrere dalla data effettiva di avvio del servizio, come risultante da apposito verbale, articolati in due periodi regolatori, come stabilito dall'Art. 4 del Capitolato.

ART. 6 - PROROGA

1. Il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a 12 mesi, e per l'importo di _____ *[in base a offerta economica]* se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice dei Contratti. In tal caso l'Impresa Affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto.
2. E', altresì, prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto ed agli stessi patti e condizioni. In tal caso l'Impresa Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. L'Impresa Affidataria, all'avvio del servizio, effettua i servizi di trasporto previsti dal Programma di esercizio riportato nel dettaglio all'Allegato 1, secondo le modalità ed i requisiti di qualità definiti in particolare dall'Allegato 5.
2. Il Programma di esercizio è strettamente correlato ai servizi svolti in modalità ferroviaria nel medesimo territorio in base ad ulteriori contratti di servizio stipulati da Regione. Di conseguenza, il Programma di esercizio si aggiorna con le stesse tempistiche previste per i servizi ferroviari, in particolare con il cambio orario annuale convenzionale fissato per la seconda domenica di dicembre e, facoltativamente, con l'ulteriore adeguamento intermedio estivo fissato per la seconda domenica di giugno. Regione ha facoltà di chiedere all'Impresa Affidataria modifiche e variazioni al Programma di esercizio rese necessarie per conservare

la coerenza con i servizi ferroviari, in particolare in termini di corrispondenze nei nodi di interscambio. Le modifiche di orario sono formalizzate con un preavviso minimo di 3 mesi e non comportano nessun onere per Regione a parità di servizi.

3. L'introduzione di nuove corse, rese necessarie in funzione del servizio ferroviario, oppure la cancellazione di corse esistenti, rese superflue, sono formalizzate con un preavviso minimo di 6 mesi ovvero nel minore termine oggetto di offerta.
4. Laddove la modifica intervenga in corso d'anno se ne tiene conto in fase di erogazione del saldo di corrispettivo, applicando la variazione in rapporto all'€/km offerto.
5. In caso di modifiche rese necessarie da eventi di forza maggiore, quali ad esempio l'interruzione accidentale, totale o parziale dei servizi ferroviari, esse sono comunicate da Regione e messe in atto dall'Impresa Affidataria nei tempi tecnici minimi necessari e non comportano riduzioni di corrispettivo fin tanto che non si sia raggiunto un lasso di tempo pari al preavviso previsto per le variazioni ordinarie.
6. I valori delle percorrenze indicati nel Programma di esercizio sono calcolati per un numero di giorni di effettuazione standard, per ciascuna periodicità (giornaliero, feriale lunedì-sabato, feriale lunedì-venerdì, ecc.), secondo la tabella allegata al Programma di esercizio, e utilizzando distanze stradali stimate in via preliminare da Regione.
7. Il corrispettivo kilometrico unitario, ricavato a seguito della presentazione dell'offerta in rapporto alla produzione dell'offerta commerciale è pari a _____ [*valore derivante da offerta*] ed è utilizzato, in chiusura di ciascun anno, per valorizzare sia in positivo che in negativo quanto segue:
 - a. gli scostamenti registrati nel Programma di esercizio a consuntivo, legati al differente numero di giorni di effettuazione e/o differente distanza dei percorsi;
 - a. i servizi flessibili opzionali, per la quantità effettivamente prodotta;
 - b. ogni altro servizio variato su richiesta di Regione rispetto al Programma di esercizio iniziale.
8. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di svolgimento dei servizi "flessibili opzionali", le ulteriori e diverse variazioni di percorrenza non possono comportare uno scostamento, calcolato su base annua, superiore al 20%, in eccesso o per difetto, rispetto alla percorrenza prevista dal Programma di esercizio allegato al presente Contratto. Le variazioni di percorrenza dovute

all'attivazione (o all'eventuale successiva disattivazione) dei servizi flessibili opzionali non rientrano nel calcolo di tale 20%, fin tanto che rimangono entro il valore massimo dei servizi opzionali stessi, sopra specificato.

9. Ciascuna corsa automobilistica è univocamente attribuita ad una direttrice e ad una linea. I Programmi di esercizio contengono, per ogni corsa, gli elementi previsti dall'Allegato 1.A e, nel rispetto dell'Annesso 2 alla delibera ART n. 154/2019, almeno: linee, periodicità, orari e fermate, produzione chilometrica annua, posti offerti, posti offerti*km, tipologia del materiale rotabile impiegato in linea (caratteristiche generali), ore annue di servizio commerciale, corsa garantita in caso di sciopero, ogni ulteriore elemento necessario all'applicazione delle condizioni minime di qualità. Tutte le corse saranno svolte con bus conformi a quelli offerti dall'Impresa Affidataria e alle condizioni minime previste dal Capitolato; l'Impresa Affidataria è in ogni caso tenuta ad impiegare autobus in grado di soddisfare al meglio la domanda di mobilità e le condizioni di sicurezza dell'esercizio.
10. Per garantire la fruibilità delle corse automobilistiche in sinergia con quelle ferroviarie ("servizi sinergici"), alcune corse automobilistiche, pur essendo previste ad orario, sono vincolate, nella stazione di partenza o in una stazione intermedia, all'arrivo di una o più corrispondenti corse ferroviarie, da cui provengono i viaggiatori. Le corse vincolate e la stazione di corrispondenza sono indicate nel Programma di esercizio. In riferimento ai servizi sinergici, per ciascuna corsa effettuata, il personale dell'Impresa Affidataria prima di dare avvio alla corsa deve verificare con l'impresa ferroviaria e conseguentemente attendere l'effettivo arrivo del treno corrispondente in stazione, secondo modalità concordate con l'impresa stessa. Regione supporta l'Impresa Affidataria nella definizione delle procedure operative con l'impresa ferroviaria, al fine di garantire il coordinamento delle informazioni. Gli eventuali minuti di ritardo delle corse automobilistiche dovuti all'attesa dei treni corrispondenti sono attribuiti a causa esterna ai fini della CMQ Puntualità.
11. Regione si riserva, altresì, nell'ambito delle medesime linee e corse programmate, di ottimizzare l'instradamento dei percorsi e la collocazione delle fermate dei servizi programmati, senza che l'Impresa Affidataria possa opporre eventuali richieste di rinegoziazione dei corrispettivi unitari o richieste risarcitorie.

12. In tutti i casi di modifica al Programma di esercizio, l'Impresa Affidataria dovrà altresì assicurare un'adeguata informazione agli utenti, con tutti i canali informativi previsti, con l'obiettivo di minimizzare i possibili disagi per l'utenza.
13. L'Impresa Affidataria è tenuta a comunicare a Regione, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.
14. L'Impresa Affidataria garantisce la stampa e l'applicazione sui bus delle mappe del Servizio Ferroviario Regionale, Suburbano e Urbano, fornite da Regione, secondo le modalità concordate tra le Parti.

ART. 8 - MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO O SOPPRESSIONI

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta dall'Impresa Affidataria, salvo cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, pandemie, epidemie, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche) o nei casi di sospensione del servizio disposti dall'Autorità Pubblica, nonché per altri casi concordati tra le Parti.
2. Nei casi di sospensione o interruzione dei servizi, l'Impresa Affidataria darà attuazione al Piano d'intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza di cui all'Allegato 12, informando tempestivamente sia Regione sia gli utenti.
3. Qualora le cause che hanno determinato l'interruzione del servizio si protraggano oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento, Regione e l'Impresa Affidataria concordano la modifica del Programma di esercizio. In assenza di una riprogrammazione concordata attraverso specifica autorizzazione di Regione, tutte le corse soppresse o variate oltre il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento e non adeguatamente sostituite sono classificate soppresse ai fini dell'indicatore di affidabilità.
4. Nel caso di interruzioni totali o parziali disposti dal gestore delle infrastrutture stradali per lavori programmati, che richiedono modifiche provvisorie al Programma di esercizio, l'Impresa Affidataria è tenuta a comunicarne a Regione le tempistiche e le modalità. Regione, sulla base di queste comunicazioni, si riserva la facoltà di dare gli indirizzi per la modifica del

servizio, che dovrà assicurare condizioni di viaggio paragonabili all'offerta base senza variazioni di corrispettivo unitario. Il Programma di esercizio provvisorio è predisposto dall'Impresa Affidataria, sulla base delle eventuali indicazioni fornite da Regione, ed è approvato da Regione. Il mancato rispetto del Programma di esercizio provvisorio, nonché l'assenza di specifica autorizzazione di Regione, sono sanzionati ai sensi dell'art. 24.

5. In caso di soppressioni di corse, totali o parziali, che non rientrano nei casi di cui al precedente comma 1, l'Impresa Affidataria garantisce i servizi sostitutivi e le informazioni all'utenza previste dal Piano di intervento di cui all'Allegato 12.
6. Le corse soppresse e non sostituite adeguatamente e quelle sostituite per cui l'informazione non è stata conforme alle prescrizioni del Piano di intervento, sono conteggiate nell'indicatore di affidabilità ai fini dell'applicazione della penale.
7. Per le finalità del presente articolo, sussiste la sospensione del servizio oggetto del presente Contratto allorché l'Impresa Affidataria sopprima totalmente per cause imputabili unicamente alla stessa Impresa Affidataria, nell'arco temporale di 7 giorni consecutivi, più del 30% delle corse programmate complessivamente previste per quell'arco di tempo per classe di servizio (linee S notturne e quadranti Est, Ovest, Nord e Sud).
8. Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente, Regione, previa diffida, procede all'applicazione di una penale aggiuntiva pari al costo operativo medio chilometrico da PEF moltiplicato per i bus*km non svolti, per i giorni oggetto della soppressione.
9. Il caso di sospensione del servizio di cui al precedente comma 7 rientra tra le fattispecie dell'art. 37 per cui l'Impresa Affidataria potrà essere dichiarata decaduta dall'affidamento, con conseguente risoluzione del Contratto di servizio.
10. Fermo quanto sopra, in caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte dell'Impresa Affidataria, Regione potrà sostituirsi, senza formalità, all'affidatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute e i danni subiti.

ART. 9 - SCIOPERO E INTERRUZIONI

1. L'Impresa Affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie e l'informazione agli utenti in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i..
2. L'Impresa Affidataria garantisce, in caso di sciopero ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, almeno l'erogazione dei servizi minimi riportati nell'Allegato 1 e sull'orario ufficiale, individuati con accordo tra l'Impresa Affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Impresa Affidataria è tenuta a norma dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/90, a comunicare agli utenti l'elenco dei servizi che saranno garantiti in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi sopra previsti.
4. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà tempestivamente avvertire Regione e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di svolgere i servizi minimi garantiti.
5. Il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili e delle dovute informazioni da garantirsi in caso di sciopero del personale comporterà l'applicazione delle penali contrattualmente previste e riportate all'interno dell'Allegato 5 "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e penali", salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i..
6. In caso di avarie, guasto e/o incidenti ai mezzi in linea o che comunque compromettano il regolare svolgimento del servizio, l'Impresa Affidataria sarà tenuta ad assicurare la sostituzione dei mezzi ricorrendo alle scorte e a garantire la massima tempestività delle sostituzioni al fine di ridurre il disagio all'utenza, tenuto conto delle condizioni minime previste dalla documentazione di gara e delle tempistiche e modalità organizzative fissate nell'offerta.

ART. 10 - MODIFICHE PERMANENTI

1. Il Programma di esercizio contenuto negli atti di gara è quello in vigore nell'anno 2026, al netto di variazioni già note al momento della compilazione. In funzione dell'evoluzione del servizio ferroviario, il programma definitivo per il primo anno di vigenza contrattuale potrà differire entro il limite del 20% stabilito dall'art. 7 e sarà formalizzato da Regione all'Impresa Affidataria entro il precedente cambio orario ferroviario di metà dicembre. In base alle successive evoluzioni del servizio ferroviario, il Programma di esercizio potrà essere soggetto, di anno in anno, a modifiche permanenti condivise tra le Parti nei tempi previsti dall'art. 7. In particolare, per il servizio suburbano notturno, in funzione dell'effettiva estensione del servizio ferroviario, le fasce orarie di effettuazione delle corse bus potranno essere traslate e/o estese.

ART. 11 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E COMPENSAZIONI ECONOMICHE

1. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, Regione corrisponderà all'Impresa Affidataria le relative compensazioni economiche, costituite dal corrispettivo.
2. Gli obblighi di servizio pubblico garantiscono che il servizio sia prestato:
 - in modo ininterrotto (continuità),
 - a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità).
3. L'Impresa Affidataria, a prescindere dalla remuneratività delle corse ovvero dell'impatto dei relativi costi, è tenuta ad erogare il servizio alle condizioni descritte nel Capitolato e nel presente Contratto di servizio, con continuità e senza facoltà di interromperlo o sospenderlo.
4. Al fine di assicurare la corrispondenza della dinamica della compensazione rispetto all'assolvimento degli obblighi di servizio, Regione verificherà l'andamento della gestione ed il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'allegato 5.
5. Ai fini delle verifiche contrattuali, l'Impresa Affidataria è obbligata a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile previsti dal quadro normativo e regolatorio vigente.

6. Il Contratto è strutturato secondo il modello Gross Cost. Pertanto, il gestore percepirà un corrispettivo determinato all'esito della procedura e sulla base dell'offerta presentata, mentre i ricavi da traffico restano di competenza di Regione.
7. Il corrispettivo contrattuale è pari a quello indicato nel PEF Gara e nell'offerta economica, per ogni annualità della durata contrattuale. L'ammontare del corrispettivo come sopra determinato è rapportato alle percorrenze programmate e a quelle ulteriori oggetto di offerta.
8. Il corrispettivo che verrà riconosciuto all'Impresa Affidataria è pari alle percorrenze effettivamente svolte, moltiplicato per l'€/km calcolato in base all'offerta dell'Impresa Affidataria, pari a _____.
9. Il corrispettivo potrà essere decurtato della quota di penali contrattualmente previste e applicate da Regione nell'annualità di riferimento.
10. Il PEF Gara e conseguentemente il corrispettivo ricomprendono l'adeguamento inflattivo secondo i criteri illustrati nelle Linee guida per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), Allegato 3 al Capitolato, e nel paragrafo 9 della Relazione di Affidamento. Pertanto, per l'intera durata contrattuale il corrispettivo di cui sopra è già oggetto di indicizzazione ed è suscettibile di revisione e/o adeguamento esclusivamente nei limiti previsti dal presente Contratto di servizio.
11. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio e sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio pubblico imposti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi i contributi CCNL. Regione si riserva, in caso di attribuzione diretta di contributi CCNL, di ridurre corrispondentemente i corrispettivi.
12. Il predetto corrispettivo, come risultante a seguito dell'offerta economica, è stato determinato a proprio rischio dall'Impresa Affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sulla base dell'allocazione dei rischi di cui alla Matrice dei Rischi (Allegato 4).

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Impresa Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
3. In particolare, l'Impresa Affidataria si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Impresa Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.
4. L'Impresa Affidataria inoltre:
 - a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
 - c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.
5. L'Impresa Affidataria sarà tenuta ad inviare la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in

materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG);
 - il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa.
6. La fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020.
 7. La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID (Codice identificativo del contratto Regione Lombardia), anch'esso indicato nel Certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.
 8. Regione provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte dell'Impresa Affidataria sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'Impresa Affidataria e a tutti i subappaltatori se presenti.
 9. L'Impresa Affidataria ha facoltà di richiedere un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% del valore della prima annualità contrattuale (Agosto – Dicembre 2028), nel corso del periodo transitorio e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2028 previa emissione di apposita fattura da saldarsi secondo le previsioni di cui al presente contratto. L'erogazione è subordinata alla costituzione da parte dell'Impresa affidataria di una specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione).
 10. L'importo erogato ai sensi del precedente comma verrà detratto dai corrispettivi spettanti a cadenza mensile a partire dall'avvio del servizio fino a concorrenza dell'importo dell'anticipazione.
 11. Fermo quanto previsto dall'art. 9, commi 6 e 7, il corrispettivo è pagato da Regione in dodici rate mensili posticipate di acconto, individuate di medesima entità, ad eccezione della prima annualità in ragione della sua minore durata (come dettagliato nelle Linee guida per la redazione del PEF), mediante la seguente procedura:

- a. invio da parte dell'Impresa Affidataria della dichiarazione delle percorrenze effettuate, a partire dal giorno 1 del mese seguente a quello di riferimento;
- b. rilascio da parte del DEC del Certificato di regolare esecuzione;
- c. emissione della fattura, a seguito del rilascio del Certificato, a partire dal giorno 10 del mese seguente a quello di riferimento.

Si specifica che, ai fini del rilascio del Certificato di regolare esecuzione, la verifica da parte di Regione è effettuata sulla base della documentazione disponibile a tale data e non pregiudica la contestazione ed irrogazione di penali all'esito della rendicontazione periodica e dell'acquisizione dei dati a consuntivo per come previsti dal presente Contratto, nonché gli esiti derivanti dal confronto con il PEF Consuntivo.

12. In occasione del pagamento dell'ultima rata di ciascun anno, Regione trattiene il 30% dell'ammontare dell'ultima rata fino alla sottoscrizione della Relazione di chiusura. Entro il termine del sesto mese dell'anno $n + 1$, Regione e Impresa Affidataria valutano contestualmente e sottoscrivono la Relazione di chiusura dell'anno solare n , che attesta a consuntivo le percorrenze effettuate, il corrispettivo dovuto, le penali applicate, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare quello che è stato l'andamento del servizio. Una volta sottoscritta la Relazione di chiusura, l'Impresa Affidataria provvede alla fatturazione del conguaglio finale del corrispettivo annuale, ovvero all'emissione di nota di credito qualora dal conguaglio finale emerga un saldo in favore di Regione.
13. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) Regione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

14. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.
15. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa Affidataria potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l'Impresa Affidataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via pec da Regione, ai sensi del successivo art. 37.
16. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in breve RTI, le singole società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara, risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, mentre spetta ad ogni componente del RTI l'invio della fattura contenente la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Impresa Affidataria, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto e garantisce la sussistenza di tali condizioni per tutta la durata del Contratto.
2. Al servizio oggetto della presente procedura devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Persone), in ogni caso secondo quanto previsto dalla normativa vigente per tempo.
3. L'Impresa Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dal CCNL e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di formazione,

previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, anche alla luce di quanto oggetto di offerta.

4. L'Impresa Affidataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il personale che, nello svolgimento delle proprie mansioni, intrattenga rapporti con l'utenza è tenuto a esporre in modo visibile un tesserino identificativo recante fotografia e numero di matricola aziendale. I conducenti e il controllore sono inoltre tenuti a indossare la divisa aziendale dell'Impresa Affidataria, mantenendola in condizioni decorose e riconoscibili, riportante il nome e il logo dell'Impresa medesima.
6. L'Impresa Affidataria si obbliga, inoltre, ad osservare le disposizioni inerenti alle garanzie in caso di sciopero previsto per i servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i..
7. L'Impresa Affidataria, almeno 10 giorni antecedenti alla data di avvio del servizio, deve trasmettere a Regione l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento orario (eventuale part time e relativa percentuale), la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza) ed il numero di matricola assegnato. Tale elenco costituisce l'Allegato 9 al Contratto ed è predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
8. L'Impresa Affidataria trasmetterà a Regione, con cadenza annuale o ad ogni richiesta di quest'ultima, le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio. In caso di subappalto i suddetti adempimenti dovranno essere estesi anche al personale dipendente del subappaltatore.

ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'Impresa Affidataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto.
2. L'Impresa Affidataria si obbliga:
 - a. a provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti; a tal fine l'Impresa Affidataria si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento ed in vista del Certificato di regolare esecuzione, una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento;
 - b. a manlevare e tenere indenne Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Regione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
 - d. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e. ad inviare a Regione, nel caso di scadenza delle certificazioni/attestazioni presentate in fase di gara, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del contratto.

3. L'Impresa Affidataria si obbliga a consentire a Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Contratto, nel Capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 15 - PARCO MEZZI

1. L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire, per l'intera durata del Contratto, la disponibilità di un parco mezzi quantitativamente e qualitativamente idoneo ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, conforme quantomeno ai livelli minimi previsti nel Piano di composizione della Flotta allegato all'offerta, nel rispetto del Programma di esercizio e delle caratteristiche tecniche minime definite nel Capitolato.
2. Entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio, l'Impresa Affidataria trasmette a Regione l'elenco dei mezzi destinati all'esercizio, corredata della documentazione necessaria all'autorizzazione all'impiego (copie delle carte di circolazione, polizze RCA, ecc.). L'elenco costituisce allegato al Contratto ed è aggiornato in occasione di ogni variazione del parco mezzi.
3. Ogni modifica relativa ai mezzi impiegati nel servizio o agli apparati di bordo ad essi associati è comunicata a Regione secondo le modalità e gli standard informativi previsti dal Capitolato.
4. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere il parco mezzi in condizioni di piena efficienza e sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
5. Regione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul parco mezzi, sullo stato manutentivo degli stessi, secondo le modalità previste dal presente Contratto.
6. L'Impresa Affidataria non può destinare ad altri servizi i mezzi impiegati per l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione di Regione e, comunque, in via residuale e senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio affidato.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 24.

ART. 16 - DEPOSITI E CUSTODIA VEICOLI

1. L'Impresa Affidataria garantisce, per l'intera durata del Contratto, la disponibilità di rimesse e strutture logistiche idonee allo svolgimento del servizio e di dimensioni tali da poter ricoverare, gestire, movimentare e mantenere tutto il parco autobus destinato allo svolgimento del servizio per l'intera durata del Contratto.
2. Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente contratto, l'Impresa Affidataria trasmette a Regione i titoli di disponibilità giuridica dei depositi impiegati nel servizio, e l'Allegato 10 al Contratto di servizio "Impianti di rimessaggio dei mezzi adibiti al servizio" con Relazione descrittiva riportante l'ubicazione, le eventuali attrezzature e impianti di pertinenza.
3. Ogni variazione significativa relativa agli impianti utilizzati, ivi inclusa l'attivazione, dismissione o sostituzione degli stessi, deve essere comunicata preventivamente a Regione mediante posta elettronica certificata, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio e il mantenimento dei livelli prestazionali contrattualmente previsti.

ART. 17 - PALINE DI FERMATA, FERMATE E PERCORSI

1. Le fermate utilizzate per l'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto sono di competenza di Regione, che ne assicura la pianificazione, il censimento, la messa in sicurezza, la manutenzione e il progressivo rinnovo anche tramite i soggetti o le società dalla stessa partecipate o incaricate.
2. L'elenco delle fermate interessate dal servizio è riportato nell'Allegato 6 "Fermate del servizio".
3. Il percorso di ciascuna linea è riportato nell'Allegato 7 "Percorsi del servizio".
4. Fermo quanto sopra, l'Impresa Affidataria è tenuta comunque a garantire, per tutte le fermate servite:
 - a. l'esposizione delle informazioni obbligatorie previste dalla delibera ART n. 53/2024 e dalla normativa vigente in coerenza con quanto riportato al paragrafo "Informazione all'utenza" dell'Allegato 5 al Contratto di servizio "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali";
 - b. la corretta visibilità e leggibilità delle informazioni per l'utenza;

- c. la coerenza delle informazioni esposte nella fermata con quelle pubblicate sui canali digitali dell'Impresa Affidataria e di Regione;
- d. il tempestivo aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni del Programma di esercizio, sospensioni o modifiche del servizio;
- e. in caso di palina "multi operatore" (in condivisione con i servizi di Trasporto Pubblico Locale), la collaborazione con l'Agenzia del TPL competente per area territoriale e con l'impresa affidataria del servizio TPL per l'aggiornamento delle informazioni di cui al punto a;
- f. la collaborazione con Regione e con i soggetti competenti alla gestione delle fermate ai fini dell'aggiornamento delle informazioni relative allo stato di accessibilità, funzionalità e fruibilità delle fermate;
- g. il monitoraggio dello stato di conservazione delle fermate, nonché la segnalazione a Regione di eventuali necessità manutentive o di adeguamento delle stesse.

ART. 18 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE

1. L'Impresa Affidataria garantisce che tutti i mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio siano dotati di sistemi tecnologici idonei ad assicurare il monitoraggio dell'esercizio, l'informazione all'utenza e la corretta gestione dei dati operativi, nel rispetto dei contenuti dell'offerta presentata. In particolare, tutti i mezzi sono dotati delle componenti tecnologiche minime di cui all'art. 11 del Capitolato e, nello specifico, delle caratteristiche e specifiche tecniche indicate all'art. 14 del Capitolato, nonché delle dotazioni oggetto di offerta.
2. I dati generati dai suddetti sistemi sono trasmessi a Regione con le modalità e le tempistiche definite nell'art. 23 del presente Contratto e sono utilizzati ai fini della pianificazione, del controllo e della diffusione dell'informazione all'utenza.
3. I dati di localizzazione dei mezzi (AVM) sono resi altresì disponibili con le modalità e le tempistiche indicati all'art. 15 del Capitolato e dall'art. 23 del presente Contratto.
4. I sistemi di validazione devono essere conformi alle specifiche tecniche definite da Regione e riportate all'interno dell'Art. 14 del Capitolato così da garantire l'interoperabilità con i sistemi regionali di bigliettazione elettronica e di bigliettazione digitale (in via di definizione).

5. Il mancato funzionamento, anche parziale o temporaneo, delle dotazioni tecnologiche di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali previste dall'Allegato 5, nonché gli ulteriori effetti previsti dal Contratto in caso di inadempimento.
6. L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire la vendita a bordo dei titoli di viaggio con le modalità previste nell'Allegato 3 "Accordo quadro tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord".

ART. 19 - TRASPARENZA, PIANO DI ACCESSO AL DATO E CARTA DEI SERVIZI

1. Al fine di garantire le condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, l'Impresa Affidataria pubblica sul proprio sito le informazioni e i documenti di cui alla misura 20 della delibera ART 53/2024 secondo le tempistiche previste nell'Allegato 5.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare il "Piano di accesso al dato" di cui all'Allegato 2. Tale piano è stato redatto attraverso la consultazione degli stakeholders con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati di gestione sia in fase di affidamento sia durante l'erogazione del servizio di TPL. Il piano definisce:
 - le informazioni relative all'esercizio, alla qualità e alla gestione;
 - le modalità di rilevazione;
 - il fornitore del dato;
 - le modalità di accesso da parte di terzi.

Il mancato rispetto delle tempistiche e degli obblighi previsti nel Piano di Accesso al Dato comporta l'applicazione delle penali nella misura di euro 100 per ogni omessa informazione e per ogni giorno di ritardo.

3. L'Impresa Affidataria, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare del DPCM 30.12.98 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)", presenta a Regione lo schema di Carta dei Servizi riferita al complesso dei servizi affidati, almeno 60 giorni prima della data di avvio del servizio, per l'espressione del parere vincolante di conformità contrattuale, e si impegna a recepire eventuali richieste di modifiche e integrazioni che Regione formuli nei successivi 30 giorni. La Carta dei Servizi condivisa con

Regione costituisce impegno contrattuale ed è allegata al presente Contratto di servizio (Allegato 18).

4. L'Impresa Affidataria si impegna, entro la data di avvio del servizio, a pubblicare la Carta dei Servizi in forma integrale sul proprio sito internet aziendale, nonché a renderla disponibile al pubblico presso i punti vendita indicati da Regione e presso i punti informativi aziendali.
5. L'Impresa Affidataria si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizi con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola in bozza a Regione che potrà esprimere, entro 30 giorni, un parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.
6. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Contratto e dai suoi allegati e conformi alle disposizioni regionali in materia.
7. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'Impresa Affidataria assicura, inoltre, la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti:
 - il Contratto di Servizio;
 - i risultati delle indagini di Customer Satisfaction;
 - i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente Contratto;
 - le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato, secondo le modalità ivi previste e le seguenti tempistiche:
 - con riferimento ai dati real-time, questi sono resi disponibili all'utenza in tempo reale sul sito dell'Impresa Affidataria;
 - con riferimento ai dati oggetto di aggiornamento o rendicontazione annuale, questi sono resi disponibili entro un mese dal loro consolidamento Contratto di Servizio;
 - la Carta dei Servizi, da aggiornare entro il 31 marzo di ciascun anno con i contenuti minimi di cui alla misura 20 comma 1 Delibera ART 53/2024.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.

ART. 20 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'Impresa Affidataria si impegna a perseguire il miglioramento continuo della qualità del servizio, adottando tutte le misure organizzative, gestionali e tecnologiche necessarie ad accrescere progressivamente i livelli di efficacia, efficienza, affidabilità, sicurezza e soddisfazione dell'utenza.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta ad erogare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'apposito Allegato 5, per come eventualmente integrate nell'offerta, e che costituiscono specifiche degli obblighi di servizio pubblico di cui al presente Contratto.
3. In conformità alla delibera ART n. 154/2019 e alla delibera ART n. 53/2024, le "Condizioni minime di qualità del servizio" sono state individuate in termini di indicatori di qualità del servizio erogato, standard da rispettare, modalità di rilevazione.
4. Il mancato conseguimento o mantenimento degli standard di qualità previsti nell'Allegato 5 comporta l'applicazione delle penali ivi previste, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione disciplinate dall'art. 23.
5. L'Impresa Affidataria effettua, con cadenza almeno annuale e in periodi rappresentativi dell'erogazione del servizio, indagini di Customer Satisfaction finalizzate a rilevare il livello di soddisfazione dell'utenza, la qualità percepita del servizio, gli ambiti suscettibili di miglioramento in relazione alle esigenze della domanda, nonché le diverse componenti della domanda. Ai fini dello svolgimento delle indagini, l'Impresa Affidataria può avvalersi di soggetti terzi indipendenti dotati di adeguata esperienza e professionalità nel settore delle rilevazioni statistiche e delle indagini sulla qualità dei servizi. Le indagini sono effettuate secondo metodologie idonee a garantirne la significatività statistica e nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti applicabili.
6. I dati sulle indagini di Customer Satisfaction devono essere forniti a Regione entro 3 mesi dal rilievo come report per la consultazione e al livello analitico del database.

7. I questionari utilizzati, la metodologia di rilevazione, il piano di campionamento e i risultati delle indagini sono trasmessi a Regione nell'ambito delle attività di monitoraggio e rendicontazione previste dal presente Contratto.
8. In sede di prima applicazione del presente Contratto, l'Impresa Affidataria concorderà con Regione gli elementi essenziali del questionario al fine di garantire l'uniformità dei criteri con i questionari di Customer Satisfaction già utilizzati dall'operatore ferroviario in considerazione della continuità del servizio.
9. L'Impresa Affidataria assicura adeguata pubblicità ai risultati sintetici delle indagini di Customer Satisfaction mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e con ogni altra modalità prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
10. Resta ferma la facoltà di Regione di effettuare autonomamente, direttamente o tramite soggetti incaricati, ulteriori indagini e verifiche finalizzate alla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, del grado di soddisfazione dei passeggeri e dell'effettivo livello qualitativo del servizio erogato.
11. Fermi gli obblighi previsti in fase di presentazione di offerta dal Disciplinare, l'Impresa Affidataria trasmette a Regione, entro 60 giorni prima dell'avvio del servizio e successivamente nell'ambito delle attività di monitoraggio e rendicontazione previste dal presente Contratto, copia delle certificazioni possedute e rilevanti ai fini dell'esercizio del servizio, nonché di quelle eventualmente offerte o assunte come impegno in sede di gara e ne assicura il possesso per l'intera durata del Contratto. L'Impresa Affidataria comunica altresì ogni successivo conseguimento, rinnovo, sospensione, revoca o decadenza delle predette certificazioni, trasmettendo i relativi rapporti di audit, attestazioni e documentazione di supporto.
12. Il mancato conseguimento o mantenimento delle certificazioni che abbiano costituito elemento di valutazione dell'offerta comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 24.
13. Resta ferma la facoltà di Regione di effettuare, in qualsiasi momento e per tutta la durata del Contratto, verifiche ispettive di secondo livello finalizzate ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali e degli standard qualitativi previsti, anche in contraddittorio con il personale incaricato dall'Impresa Affidataria.

14. L'Impresa Affidataria predispone il "Piano di intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza" (Allegato 12) e il "Piano di controlleria e contrasto all'evasione tariffaria" (Allegato 13) in conformità alle linee guida contenute nel Capitolato. Entrambi i Piani sono trasmessi a Regione in vista della stipula del Contratto di servizio e, a seguito della relativa approvazione, costituiscono parte integrante del Contratto quali allegati allo stesso. In caso di mancata trasmissione dei predetti Piani la Regione diffida l'Impresa Affidataria alla trasmissione entro un termine non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni, e laddove l'inadempimento persista, Regione procede alla revoca dell'aggiudicazione.
15. Entro 12 mesi dall'avvio del servizio, l'Impresa Affidataria predispone il "Piano Operativo di Sicurezza e Assistenza" (Allegato 20) e il "Piano Operativo per l'Accessibilità" (Allegato 19), redatti in conformità alle linee guida contenute nel Capitolato. A seguito dell'approvazione da parte di Regione, tali Piani costituiscono parte integrante del presente Contratto quali allegati allo stesso.
16. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, per ciascun Piano, comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione.

ART. 21 - RECLAMI

1. Gli utenti hanno diritto di presentare all'Impresa Affidataria segnalazioni, richieste di informazioni, osservazioni e reclami relativi al servizio, secondo le modalità definite nelle Condizioni Generali di Trasporto e riportate almeno nella Carta dei Servizi. La gestione dei reclami pervenuti e i contenuti della Carta dei servizi devono essere conformi alle misure di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
2. I reclami e le segnalazioni relativi al servizio possono pervenire all'Impresa Affidataria sia attraverso i canali dalla stessa predisposti e resi disponibili all'utenza, sia mediante inoltro da parte dell'impresa ferroviaria che gestisce i servizi ferroviari integrati con il servizio oggetto del presente Contratto. Qualora un reclamo o una segnalazione siano presentati dall'utente ad un soggetto diverso da quello competente alla relativa gestione, quest'ultimo provvede a trasmetterli tempestivamente al soggetto competente, informandone l'utente, ove previsto dalle procedure adottate, come disciplinato dall'Accordo quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al servizio

ferroviario regionale tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord (Allegato 3). Ai fini del rispetto dei termini di risposta, la data di ricezione del reclamo coincide con la data di acquisizione dello stesso da parte del soggetto competente alla relativa istruttoria.

3. L'Impresa Affidataria adotta e mantiene per tutta la durata del Contratto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami assicurandone la tracciabilità. L'Impresa Affidataria fornisce riscontro ai reclami entro i termini previsti dalla normativa e dalla regolazione vigente (se più stringenti) ovvero, in ogni caso, entro il termine massimo di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo correttamente presentato. L'Impresa Affidataria trasmette a Regione un report periodico mensile contenente le informazioni relative ai reclami ricevuti, ai tempi di risposta e agli esiti delle relative istruttorie.
4. Per quanto riguarda rimborsi e indennizzi spettanti agli utenti, trovano applicazione le disposizioni normative e regolatorie vigenti, nonché quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto e dal presente Contratto di servizio.
5. Regione può richiedere all'Impresa Affidataria chiarimenti, informazioni e documentazione relativi a reclami, segnalazioni o istanze ad essa pervenute da utenti singoli o da associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti. In tali casi, l'Impresa Affidataria collabora attivamente all'istruttoria, fornendo le informazioni richieste entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, salvo comprovate esigenze che richiedano tempi maggiori.
6. L'Impresa Affidataria si impegna a collaborare con Regione e con le associazioni rappresentative degli utenti per l'eventuale individuazione di ulteriori misure di tutela e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, compatibilmente con la sostenibilità tecnica, organizzativa ed economica delle stesse.
7. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 24 del presente Contratto.

ART. 22 - VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Il DEC assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascia, a tal fine, il relativo Certificato di verifica di conformità.

ART. 23 - SISTEMA DI MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

1. Le prestazioni previste dal Contratto sono monitorate da Regione avvalendosi, in modo coordinato, delle seguenti modalità e strumenti:
 - a. Monitoraggio documentale: trasmissione periodica da parte dell'Impresa Affidataria di dati e di dichiarazioni in autocertificazione, con particolare riferimento alla rendicontazione disciplinata dal successivo comma 2.
 - b. Verifiche ispettive: osservazione e registrazione dello stato del servizio e dei mezzi utilizzati per erogarlo, effettuata dal personale di Regione o da soggetti terzi appositamente incaricati.
 - c. Segnalazioni: reclami formali trasmessi a Regione dalle Agenzie TPL, da Enti Locali, da utenti o da loro associazioni e da altri portatori di interesse su eventi specifici e circostanziati.
2. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato e consentire un adeguato livello di controllo e tempestività d'intervento, l'Impresa Affidataria rendiconta a Regione il servizio svolto, con le modalità previste dal Piano di accesso al dato, nel Capitolato e nell'offerta:
 - a. mensilmente, per i dati elencati al successivo comma 3, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo;
 - b. annualmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo, fatti salvi i dati relativi all'art. 25. In questa comunicazione l'impresa Affidataria consegna i dati non previsti alla precedente lettera a. (e le eventuali rettifiche ed integrazioni di dati già consegnati).
3. La rendicontazione mensile deve contenere almeno:
 - a. l'elenco delle corse variate in programmazione rispetto al Programma di esercizio, con indicazione, per ciascuna, di: variazioni apportate, motivazione, estremi della comunicazione o del provvedimento di autorizzazione della variazione, per direttrice, periodo di effettuazione;

- b. l'elenco delle corse non effettuate, anche parzialmente, con indicazione, per ciascuna, di: data, causa/motivazione, tipologia, dati descrittivi del provvedimento adottato per la sostituzione;
 - c. il riepilogo mensile per linea delle percorrenze di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d. l'elenco dei reclami degli utenti.
 - e. il numero di passeggeri trasportati per corsa (con il dettaglio dei saliti/discesi per fermata) come derivanti dai dispositivi conta-passeggeri attivi in maniera continuativa durante l'anno;
 - f. le risultanze del sistema AVM.
4. Inoltre, vengono trasmessi entro 3 mesi dal rilievo i dati sulla qualità percepita ("Customer Satisfaction") rilevati nelle indagini svolte con cadenza annuale, forniti come report per la consultazione e al livello analitico del database.
5. Tutti i dati previsti al punto a) del precedente comma 1 sono trasmessi su supporto informatico con formato prestabilito, aperto/modificabile e suscettibile di revisione periodica, qualora subentrino modifiche ai sistemi esterni che forniscono tali dati. Inoltre, nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto le Parti potranno, secondo necessità, specificare aspetti di dettaglio ed applicativi finalizzati alla massima efficacia e tempestività del trasferimento di questi dati.
6. L'Impresa Affidataria è inoltre tenuta alla trasformazione del Programma di esercizio di cui al presente Contratto in formato NeTeX e/o GTFS e alla trasmissione a Regione e all'impresa ferroviaria nei termini previsti dall'Art. 15 del Capitolato.
7. In linea con la normativa di settore imposta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, annualmente l'Impresa Affidataria, nel termine fissato dal quadro normativo e regolatorio di riferimento, trasmette all'ART e, quindi, a Regione i formati di contabilità regolatoria e i dati tecnici relativi all'anno n, compilati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ART n.154/2019 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla Relazione Illustrativa e alla certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, attestante la conformità degli schemi di contabilità regolatoria e della Relazione Illustrativa ai criteri illustrati nella medesima delibera ART n. 154/2019.
8. L'Impresa Affidataria garantisce inoltre, senza ulteriori oneri a suo carico, la disponibilità dei dati necessari per fornire le informazioni all'utenza in tempo reale relative al servizio

integrativo anche attraverso i canali del gestore del servizio ferroviario secondo le previsioni dell'allegato 3 "Accordo Quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al Servizio Ferroviario Regionale tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord".

9. Regione ha facoltà di svolgere le attività di monitoraggio di cui alla lettera b) del precedente comma 1 in ogni momento, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati. L'impresa Affidataria è informata dell'attivazione di queste modalità di monitoraggio. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 lettera b) si svolgono sempre in aree e mezzi normalmente accessibili al pubblico. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria, ai fini dello svolgimento delle verifiche, la presenza in contraddittorio di personale dell'Impresa Affidataria.

ART. 24 - PENALI

1. Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite pec. L'Impresa Affidataria potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione. Decorso tale termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali contrattualmente previste con atto di Regione.
2. L'Impresa Affidataria è soggetta all'applicazione delle penali previste dal presente Contratto nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto degli standard di qualità e delle prestazioni minime previsti dall'Allegato 5 "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e penali";
 - b. ritardo, incompletezza o omissione nella trasmissione dei dati, delle rendicontazioni, delle relazioni e della documentazione, dei Piani e relativi aggiornamenti periodici, previsti dal Contratto e/o dal Capitolato;
 - c. inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali o dell'offerta di gara;

- d. ogni altro caso espressamente assoggettato a penale dal Contratto, dal Capitolato o dai relativi allegati.
3. Ferme restando le penali previste nell'Allegato 5, nonché le penali previste in altri articoli del presente Contratto, si applicano altresì le seguenti penali:
- a. euro 100,00 per ciascun reclamo rispetto al quale l'Impresa Affidataria non fornisca riscontro entro i termini previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente;
 - b. euro 10.000,00 per ogni giorno di mancata conformità rispetto agli impegni, alle prestazioni aggiuntive o alle migliorie proposte dall'Impresa Affidataria in sede di offerta e recepite nel Contratto;
 - c. euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del Piano di composizione della flotta presentato in sede di gara o approvato nel corso dell'esecuzione contrattuale, salvo comprovate cause di forza maggiore o circostanze non imputabili all'Impresa Affidataria;
 - d. euro 100,00 per ciascun caso di mancata trasmissione o aggiornamento della documentazione obbligatoria prevista dal Contratto e dal Capitolato;
4. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; in caso di superamento, Regione si riserva, in ogni caso, la possibilità di risolvere il contratto.
5. L'applicazione delle penali non esime l'Impresa Affidataria dall'adempimento contrattuale richiesto.
6. Nei casi in cui l'Impresa Affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Impresa Affidataria; Regione, in tal caso, addebiterà i relativi costi ed i danni subiti e subendi.
7. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, né l'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.
9. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al DEC via pec per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 25 - VERIFICA ORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Al termine di ciascun periodo regolatorio, al fine di verificare l'andamento dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti procedono a confrontare i risultati del PEF Gara allegato al Contratto con i risultati del periodo regolatorio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti.
2. A tal fine, l'Impresa Affidataria redige e trasmette a Regione il PEF Consuntivo entro 180 giorni dal termine di ogni annualità, corredato da una Relazione contenente un confronto analitico tra i valori previsionali delle singole voci di costo e di ricavo del PEF e quelli risultanti dal PEF Consuntivo. La Relazione illustra gli scostamenti verificatisi e li analizza in modo puntuale e dettagliato, motivando ogni singolo scostamento, anche tenendo conto degli eventuali effetti indotti delle variazioni del volume di produzione registrate in sede di consuntivo. Il PEF Consuntivo deve essere redatto secondo i medesimi schemi del PEF Gara ed essere coerente con la Contabilità Regolatoria di cui alla misura 12 della delibera ART 154/2019 che l'Impresa Affidataria è tenuta ad applicare, nonché essere certificato con le modalità previste dalla medesima misura. Regione potrà richiedere ogni informazione, dato e spiegazione utile a chiarire e dimostrare la quantificazione di componenti contabili del PEF Consuntivo e della Relazione. Ai fini del confronto vengono neutralizzate dal computo eventuali penali.
3. Al termine del periodo regolatorio si svolge il confronto tra PEF Gara e PEF Consuntivo relativo alle annualità del periodo e laddove lo scostamento in aumento o in diminuzione tra il risultato del PEF Gara e del PEF Consuntivo sia inferiore all'1,5% dei ricavi del PEF Gara (compensazione + ricavi determinati dall'assolvimento degli OSP) per le annualità di

riferimento, il confronto deve ritenersi chiuso senza alcuna azione correttiva con il consolidamento dei corrispettivi già consuntivati e con accettazione espressa di entrambe le Parti.

4. All'esito del confronto, laddove lo scostamento sia superiore alla soglia individuata al precedente comma 3, le Parti procedono allo scomputo per ciascuna voce di scostamento esaminata secondo le previsioni della Matrice dei Rischi, registrando le singole componenti a credito/debito delle rispettive Parti. Laddove le Parti concordino, tale verifica può avvenire anche per macro-voci (es. costi di processo / ammortamenti...). L'importo così determinato viene attribuito a credito o a debito delle Parti (a seconda se si tratti di sovracompenrazione o sottocompenrazione) e liquidato con emissione di fattura e/o nota di credito da liquidarsi nel termine di 60 giorni, ovvero considerato come componente contabile del successivo periodo regolatorio.
5. In applicazione dell'ultimo periodo del precedente comma, trattandosi di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della misura 26 della delibera ART n. 154/2019:
 - in caso di sovracompenrazione, l'eventuale maggior introito ottenuto da un aumento dei ricavi derivanti dall'assolvimento di OSP e/o riduzione dei costi associati a rischi in capo all'Impresa Affidataria di cui alla misura 13, rilevato nel corso del periodo regolatorio oggetto di verifica, è riconosciuto all'Impresa Affidataria, entro i limiti di assunzione del rischio previsti dalla Matrice dei rischi, tenendo conto degli eventuali effetti indotti sul maggior introito delle variazioni del volume di produzione registrate in sede di consuntivo;
 - in caso di sottocompenrazione, per il minore introito derivante da aumento delle voci di costo e/o diminuzione delle voci di ricavo, cui non è associato un rischio allocato all'Impresa Affidataria ai sensi della misura 13, Regione procede, per il periodo regolatorio precedente, all'erogazione delle minori somme rilevate e, per il periodo regolatorio successivo, all'aumento del corrispettivo oppure alla ridefinizione del perimetro dei servizi in misura corrispondente a tali minori somme erogate.
6. In occasione dell'ultimo periodo regolatorio e di chiusura del Contratto, laddove all'esito del confronto ricorra la condizione di cui al precedente comma 4, l'importo determinato con le

modalità di cui al predetto comma verrà liquidato entro 60 giorni previa emissione di fattura e/o nota di credito.

7. Al termine del primo periodo regolatorio, le Parti procedono all'aggiornamento del PEF. In tale sede, fatte salve le attività di aggiornamento di CMQ e degli altri elementi regolatori in conformità alle previsioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, le Parti si attengono necessariamente ai seguenti elementi:
 - non si potrà in nessun caso tenere conto degli incrementi di costo o riduzioni di ricavo derivanti da rischi posti a carico dell'Impresa Affidataria;
 - l'aggiornamento del PEF recepirà i maggiori costi o i minori ricavi derivanti da rischi posti a carico di Regione.
8. Le Parti procederanno ad aggiornare il tasso di rendimento di mercato secondo le misure di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti applicabili *[ovvero: le Parti procederanno ad aggiornare il WACC secondo le misure di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti applicabili]*.

ART. 26 - COMITATO TECNICO DI GESTIONE

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, è istituito un Comitato Tecnico di Gestione (di seguito Comitato).
2. Il Comitato è composto da 4 membri di cui:
 - a. due rappresentanti dell'Impresa Affidataria,
 - b. due rappresentanti di Regione.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti di Regione, che provvederà alle convocazioni, anche su richiesta dell'Impresa Affidataria, e da un ulteriore rappresentante aggiuntivo di Regione con funzione di segretario che provvederà alle relative verbalizzazioni. Qualora la richiesta di convocazione provenga dall'Impresa Affidataria, il Presidente del Comitato dovrà procedere alla convocazione entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, motivando l'eventuale rifiuto che l'Impresa Affidataria avrà facoltà di contestare.

4. Il Comitato svolge funzioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e all'applicazione del Contratto, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - adempimento delle clausole contrattuali;
 - analisi degli indicatori di qualità per verificare gli scostamenti rispetto agli standard contrattuali previsti e prevedere relative azioni correttive;
 - verifica dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto ed eventuale revisione del PEF al termine di ciascun periodo regolatorio;
 - prevenzione e soluzione delle controversie.
5. Il Comitato si riunisce di norma tre volte all'anno, nonché in base a specifiche necessità da trattare e per l'approvazione della Relazione di chiusura. Ogni Parte può far partecipare alle sedute, previo consenso dell'altra Parte, i propri collaboratori e consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; questi ultimi non avranno diritto di voto. Il Comitato può disciplinare nel dettaglio le proprie modalità di funzionamento mediante l'approvazione di un regolamento interno.
6. Le attività svolte in attuazione del presente articolo hanno copertura finanziaria nell'ambito del corrispettivo del Contratto, senza oneri aggiuntivi per Regione.

ART. 27 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto sarà definita preliminarmente in via amministrativa.
2. È previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.
3. In via giurisdizionale per tutte le questioni relative ai rapporti tra Regione e l'Impresa Affidataria, in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
4. Il contrasto sull'applicazione del Contratto non può dar luogo, in ogni caso, alla sospensione del servizio.

ART. 28 - OBBLIGHI IN CASO DI SUBENTRO

1. L'Impresa Affidataria, in conformità alle disposizioni regolatorie e normative *ratione temporis* vigenti, in vista della scadenza del Contratto è tenuta a fornire a Regione tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari alla predisposizione della documentazione di gara, alla valorizzazione dei beni e relativi alla gestione dei servizi oggetto del presente affidamento e ad aggiornarli su richiesta di Regione.
2. L'Impresa Affidataria si obbliga altresì al rispetto degli obblighi imposti dalle misure regolatorie in caso di subentro. In particolare, essa è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte di Regione i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
 - a. l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio con le relative informazioni rilevanti, così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
 - b. l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto con le relative informazioni rilevanti, così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
 - c. l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio con le relative informazioni rilevanti, così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
 - d. le ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile e dalle misure di regolazione delle autorità di settore.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al precedente comma 2, Regione sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. L'Impresa Affidataria è tenuta a prestare la massima collaborazione al fine di facilitare un eventuale subentro, a non ostacolarne le operazioni ed a mettere a disposizione del futuro gestore i beni che saranno individuati essenziali e indispensabili da Regione in vista della nuova procedura selettiva.
5. In caso di uso promiscuo di fattori produttivi anche nell'ambito di servizi diversi da quelli di cui al presente Contratto, l'Impresa Affidataria dovrà quantificarne in termini percentuali l'impiego sul servizio oggetto di Contratto.

6. Allo stesso modo, Regione potrà richiedere che nella documentazione trasmessa siano evidenziate le singole corse/linee di impiego degli autobus e del personale di guida.
7. L'Impresa Affidataria, sin d'ora, prende atto che i beni immobili e mobili eventualmente acquistati con il contributo pubblico, ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, sono obbligatoriamente trasferiti al gestore subentrante poiché indispensabili e soggetti a vincolo di destinazione, secondo i criteri di valorizzazione previsti dalla delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti; è facoltà di Regione individuare e qualificare come essenziali e/o indispensabili anche ulteriori beni immobili e mobili acquisiti in autofinanziamento dall'Impresa Affidataria. In tal caso, l'Impresa Affidataria si obbliga a mettere a disposizione i predetti beni in favore del gestore subentrante, secondo le previsioni della delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti.

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai fini della stipula del Contratto, l'Impresa Affidataria ha prestato una cauzione definitiva, di cui alle premesse, a favore di Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa Affidataria nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa Affidataria nei confronti di Regione, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; a tale proposito resta espressamente inteso che Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di Regione verso l'Impresa Affidataria ed a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, Regione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'importo iniziale

garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023. A tale scopo dovrà emettere apposito documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali da consegnarsi all'Impresa Affidataria e destinato all'Istituto di Credito garante.

3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta emesso da Regione.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa Affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Regione.

ART. 30 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula del Contratto, l'Impresa Affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente cagionati a persone o beni durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Impresa stessa, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Impresa Affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, l'Impresa Affidataria dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio nonché per la responsabilità civile autoveicoli (RCA) per ogni veicolo immesso in servizio, l'Impresa Affidataria dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per Responsabilità Civile verso Terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa Regione, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

5. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.
6. L'Impresa dovrà produrre la polizza entro 30 giorni antecedenti alla data di avvio del servizio e l'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente all'avvio del servizio, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non dovrà essere inferiore a € 10.000.000,00.
7. La Sezione della polizza Responsabilità Civile verso Terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.
8. Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Impresa Affidataria riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
9. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.
10. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

ART. 31 - VIGILANZA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto di servizio è svolto da Regione che, a tale scopo, ha libero accesso ai mezzi ed agli uffici dell'Impresa Affidataria nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal Contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia della relativa documentazione. L'Impresa Affidataria è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo la necessaria collaborazione.
2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati da Regione, anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, i quali possono effettuare rilevazioni in merito a tutti gli obblighi contrattuali.
3. Le risultanze di detti controlli saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente Contratto.

ART. 32 - SUBAPPALTO

1. L'Impresa Affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente all'Impresa Affidataria alla quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di Regione, alle seguenti condizioni:
 - a. in sede di offerta devono essere indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 - b. i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, salvo diversa soglia indicata dall'Impresa Affidataria nella propria offerta;
 - c. l'Impresa Affidataria deve inoltrare, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla autocertificazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - d. alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio.
3. Il RUP rilascia l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.
4. Per tutto quanto non previsto, si richiamano le previsioni in materia di subappalto contenute nel Disciplinare.
5. Si precisa, inoltre, che:
 - a. prima dell'inizio delle attività l'Impresa Affidataria e il subappaltatore trasmettono a Regione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;

- b. prima di ciascun pagamento Regione acquisisce d'ufficio il DURC relativo all'Impresa Affidataria e a tutti i subappaltatori;
 - c. l'Impresa Affidataria è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nonché degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
7. Resta inteso che:
- a. tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dall'Impresa Affidataria anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
 - b. nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui all'Art. 41.

ART. 33 - RESPONSABILITA' FISCALE

1. L'Impresa Affidataria si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori, o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento, delle apposite clausole che prevedano:
- a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
 - b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Contratto.

ART. 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 37.

ART. 35 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Nel caso in cui l'Impresa Affidataria, o un subappaltatore, ometta di eseguire parzialmente o in toto le prestazioni di cui al presente Contratto, Regione può ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Impresa Affidataria o dal terzo subcontraente; Regione addebiterà all'Impresa Affidataria i relativi costi e i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del Contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., Regione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice dei Contratti, Regione può avvalersi per l'esecuzione in danno, della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del servizio.
4. Nei suddetti casi, Regione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Impresa Affidataria è eventualmente tenuta a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Impresa Affidataria dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ART. 36 - RECESSO

1. È facoltà di Regione di recedere dal Contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Impresa Affidataria di apposita comunicazione a mezzo pec la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del

recesso; in tal caso Regione si obbliga a pagare all'Impresa Affidataria unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Nel caso di recesso l'Impresa Affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà di Regione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a. l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare contrattuale annuo;
 - b. grave o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - c. abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;
 - d. danno all'immagine di Regione Lombardia;
 - e. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f. violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
 - g. violazione del Codice di Comportamento;
 - h. violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
 - i. pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
 - j. mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata

nel termine di 30 giorni dalla scadenza;

- k. cessione del contratto;
- l. violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta.

ART. 38 - TRASPARENZA

1. L'Impresa Affidataria espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa Affidataria non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Impresa Affidataria che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 39 - RISERVATEZZA

1. L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per i sistemi di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa Affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. L'Impresa Affidataria deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del Contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato la propria attività oggetto del Contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa Affidataria è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Impresa Affidataria può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare ed appalti e previa comunicazione a Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. L'Impresa Affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
9. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati da Regione all'Impresa Affidataria, e anche quelli da quest'ultima formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva di Regione e ad essa devono essere restituiti al completamento dei servizi.
10. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva di Regione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Affidatario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

11. Regione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.
12. All'Impresa Affidataria è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da Regione e/o di comunicare per conto della stessa, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Impresa Affidataria è fatto tassativo divieto, altresì, di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso, se non previa autorizzazione scritta di Regione.

ART. 40 - REFERENTE DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del presente atto l'Impresa Affidataria comunica a Regione il Referente che è la figura individuata per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentarla ad ogni effetto.
2. Qualora l'Impresa Affidataria dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione a Regione e comunque non oltre 15 giorni.

ART. 41 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 è stato approvato il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.
2. Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Impresa Affidataria sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale

della Giunta Regionale della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione “Codice disciplinare e di condotta”.

3. La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ART. 42 - INFORMATIVA IN TEMA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.
2. La disciplina dei ruoli in materia di Privacy è regolata dall’art. 26 del Capitolato, che deve ritenersi parte integrante del presente Contratto.
3. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
4. Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc...

ART. 43 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. L’impresa affidataria assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Impresa Affidataria, pertanto, si obbliga a manlevare Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Regione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Impresa Affidataria assume a proprio carico

tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa Affidataria delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Art. X recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto, e più coerente per il rispetto dei contenuti degli Atti di Regolazione n. 154/2019 e 53/2024 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART e della normativa comunitaria vigente in materia.
2. Le clausole del presente Contratto devono intendersi automaticamente integrate (ove lacunose) o recessive (in caso di contrasto) rispetto a quanto previsto nella normativa e negli atti di regolazione indicati nelle premesse, in particolare negli Atti di regolazione approvati dalle delibere ART nn. 154/2019 e 53/2024.
3. L'Impresa Affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di Trasporto Pubblico Locale, comprese quelle che siano emanate in corso del Contratto.
4. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Impresa Affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di Trasporto Pubblico Locale e di appalto di servizi.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

6. Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
7. L'Impresa Affidataria, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: _____
8. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

ART. 45 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa Affidataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del presente Contratto.

ART. 46 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. L'Impresa Affidataria dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente preso visione ed accettato le clausole e condizioni di seguito elencate:
 - Art. 7 (Programma di esercizio)
 - Art. 8 (Modifiche temporanee al servizio o soppressioni)
 - Art. 9 (Sciopero e interruzioni)
 - Art. 11 (Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche)
 - Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti)
 - Art. 23 (Sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo)
 - Art. 24 (Penali)
 - Art. 25 (Verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio economico - finanziario e di aggiornamento del corrispettivo)
 - Art. 28 (Obblighi in caso di subentro)

- Art. 35 (Esecuzione in danno)
- Art. 37 (Risoluzione del contratto)
- Art. 41 (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e codice di comportamento)
- Allegato 3 (Accordo Quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al Servizio Ferroviario Regionale tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord)

ART. 47 - FORMA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata, in conformità all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale

F.to digitalmente

Per l'Impresa Affidataria

Il Rappresentante Legale

F.to digitalmente